

GLI ISTITUTI DEL SOVRAINDEBITAMENTO

DALLA TEORIA ALLA PRATICA:

esperienze, successi e sconfitte

ODCEC di Roma 10 giugno 2019

Marco Carbone

Referente OCC Commercialisti Roma

studiomarcocarbone@libero.it



I PROTAGONISTI DEL SOVRAINDEBITAMENTO

- IL DEBITORE SOVRAINDEBITATO
- L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
- IL REFERENTE DELL'ORGANISMO
- IL GESTORE O I GESTORI DELLA CRISI
- IL GIUDICE E IL TRIBUNALE
- L'ADVISOR E IL LEGALE DEL DEBITORE
- I CREDITORI
- L'AUSILIARIO DEL GESTORE



L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI



L'Organismo di Composizione della Crisi dell'ODCEC di Roma

- costituzione dell'Organismo il 25 maggio 2015
- iscrizione al Ministero della Giustizia al n. 1 dell'Elenco l'8 settembre 2015
- competenza circondario Tribunale di Roma (no Velletri)
- Tribunale non nomina gestori (dal 10.1.2018 ordinanza cass. 19740/2017)
- attività OCC iniziata gennaio 2016
- front office: consulenza gratuita oltre 700 debitori (legali, advisor e mogli)
- procedure 61% maschi, 35% femmine, 4% soggetti non persone fisiche
- 50% abbandonate, 20% in corso, 25% accolte, 5% inammissibili
- età media 52 anni : 4% età inferiore 30 anni, 33% tra 31 e 50, 63% oltre 50

GLI ORGANISMI ISCRITTI AL 31.5.2019

215 ORGANISMI DELLA CRISI ISCRITTI AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA:

- 76 OCC COMMERCIALISTI
- 45 OCC AVVOCATI
- 30 CCIAA
- 3 OCC COMMERCIALISTI + AVVOCATI
- 30 SEGRETARIATO SOCIALE
- 1 OCC NOTAI
- 30 COMUNI

8.184 GESTORI DELLA CRISI



LA SEGRETERIA DELL'ORGANISMO



LA SEGRETERIA DELL'ORGANISMO

- FRONT OFFICE/TEL./EMAIL/PEC: debitori, consulenti, gestori, cittadini
- RICEZIONE E PROTOCOLLAZIONE ISTANZE
- VERIFICA INCASSI PER ATTIVAZIONE PROCEDURA
- AMMINISTRAZIONE: entrate, uscite e contabilità
- RAPPORTI CON L'ORDINE: Referente e Delegato del Consiglio

VERIFICA DOCUMENTAZIONE E RICHIEDE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI

VERIFICA COMPETENZA TERRITORIALE (il codice delle crisi prevede all'articolo 28 che il trasferimento entro l'anno non rileva per la competenza territoriale)

PREDISPONE FASCICOLO CARTACEO E TELEMATICO DELLA PROCEDURA

SCANNERIZZA I DOCUMENTI E LI INSERISCE NEL FASCICOLO

PREPARA FASCICOLO AL GESTORE: VADEMECUM E DELEGHE BANCHE DATI



IL REFERENTE



“La persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l’attività dell’organismo e conferisce gli incarichi ai gestori”

Retribuzione del Referente iscritto e del Referente laico

Indirizzo e coordinamento

Distribuzione incarichi – rotazione ed equità – ad uno o più gestori
(disciplinare di nomina approvato dal Consiglio dell’Ordine)

Relaziona il Consiglio dell’Ordine (e i gestori) su numeri e attività dell’OCC

Interloquisce con Ministero, Tribunale, Giudici e Associazioni Consumatori

- * Esamina domande di ammissione dei gestori (requisiti, corsi, ..)
- Nomina/cancella/sostituisce il gestore (mancato aggiornamento, irrogazioni sanzioni disciplinari, censure, ..)
- Presenta il conto finale e la relazione sulla gestione al Consiglio dell'Ordine (e ai gestori)
- Comunica al Ministero: modifiche del regolamento, inserimento o cancellazione dei gestori, variazione sede/referente, etc
- Comunica al debitore: costi della procedura ipotizzabili e i dati della polizza assicurativa

REGOLAMENTO OCC

- massimo 3 Gestori (solo se iscritti all'Ordine) per Procedura
- no nomina: referente, consiglieri ordine, revisori e consiglieri disciplina
- Gestore rinuncia incarico solo per gravi e giustificati motivi
- decadenza Gestore se trasferito altro Ordine, cancellato, incompatibile

L'AUSILIARIO



I GESTORI DELLA CRISI



I GESTORI DELL'OCC DI ROMA

- 248 gestori iscritti al Ministero della Giustizia
- 202 gestori nominati per una o più Procedure
- 149 gestori hanno autocertificato il possesso dei requisiti
- 99 gestori non hanno autocertificato i requisiti
- 21 gestori non si sono resi disponibili ad accettare l'incarico
- 11 professionisti iscritti nell'elenco advisor dei debitori

REQUISITI DEI GESTORI DELLA CRISI

- non iscritti a Ordini/Collegi:

1. laurea magistrale in materie economico giuridiche;
2. partecipazioni a corsi specialistici di durata non inferiore a 200 ore

- iscritti a Ordini/Collegi:

partecipazione a corsi di durata non inferiore a 40 ore (sino al 28.1.2018
esonerati curatori, commissari o delegati alle vendite)

- iscritti e non iscritti obbligo aggiornamento biennale di 40 ore:

- * entro il 29 gennaio 2020 per gli ex curatori fallimentari
- * dalla data del PDG di iscrizione per gli altri

GLI ALTRI REQUISITI DEI GESTORI DELL'OCC DI ROMA

- IN REGOLA CON LA FORMAZIONE BIENNALE DEI GESTORI
- IN REGOLA CON LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DELL'ORDINE
- IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ALL'ORDINE
- IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ALLA CASSA DI PREVIDENZA
- NON AVER SUBITO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEGLI ULTIMI 5 ANNI
- ESSERE IN POSSESSO DI POLIZZA ASSICURATIVA QUALE GESTORE DELLA CRISI
- ESSERE IN POSSESSO DI INDIRIZZO PEC VALIDO

IL GESTORE IDEALE

CONOSCE IL REGOLAMENTO DELL'OCC ED IL CODICE ETICO

ACCETTA IMMEDIATAMENTE L'INCARICO CONFERITO – NO TUTOR

RELAZIONA PERIODICAMENTE SULLO STATO DELLA PROCEDURA

AUTOCERTIFICA ANNUALMENTE IL POSSESSO DEI REQUISITI

RISPONDE ALLE COMUNICAZIONI DEL REFERENTE O DELLA SEGRETERIA

IL RISPETTO DEL CODICE ETICO

- competenza a prescindere dall'obbligo di aggiornamento
- indipendenza (no legami personali, familiari, lavorativi)
- neutralità/interesse diretto o indiretto rispetto all'esito della procedura
- divieto di percepire compensi dal debitore
- assenza di pregiudizi del Gestore nei confronti del debitore
- diligenza e sollecitudine del Gestore a prescindere dal valore/compenso
- riservatezza della Procedura
- cortesia, rispetto, puntualità e tempestività del Gestore
- obbligo di rispondere tempestivamente al referente e alla segreteria

DOGMA PER IL GESTORE

SE ILLUSTRIL UN PROBLEMA E NON

OFFRI UNA SOLUZIONE AL REFERENTE

ANCHE TU FAI PARTE DEL PROBLEMA



GLI INSUCCESSI



MASSIMARIO MANCATE OMOLOGHE

- inammissibilità per ricorso presentato dal debitore senza patrocinio di un legale;
- assenza dell'elenco dettagliato dei beni del debitore;
- assenza attestazione elementi informativi su capacità finanziaria dei garanti;
- assenza indicazioni del gestore su diligenza del debitore nel contrarre il mutuo;
- mancata allegazione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- assenza adeguato giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- carenza di autonoma indagine dei gestori sulle cause del sovraindebitamento ma mera esposizione di quanto riferito dal debitore;

MASSIMARIO MANCATE OMOLOGHE

- assenza di giudizio del gestore sulla completezza e attendibilità della documentazione a supporto della domanda;
- mancata autonoma valutazione del gestore dell'attivo che si è limitato a recepire la valutazione operata da terzi;
- carenza informativa del momento genetico delle obbligazioni che non ha consentito di verificare se il debitore abbia effettivamente contratto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

IL COMPENSO DEL GESTORE DELLA CRISI



Il compenso è pattuito mediante accordo con il debitore

La misura del compenso (determinato in percentuale sulla base delle attività e delle passività del debitore e tenuto conto dell'importo da corrispondere ai creditori) viene previamente resa nota mediante un preventivo "provvisorio" che specifica per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese di eventuali ausiliari, oneri e contributi.

In caso di mancanza di accordo, i criteri per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'Organismo sono fissati dal DM 202/2014, articoli da 14-18



COMPENSO FINALE E RIMBORSI SPESE

- il compenso finale si determina sulla base del preventivo “definitivo” tenuto conto: collaborazione debitore/legale/advisor, completezza e affidabilità del piano e della proposta di accordo, ricorso all'opera di ausiliari, complessità delle questioni affrontate dai gestori, numero creditori e % soddisfazione, buonsenso
- deve essere applicata una riduzione del compenso tra il 15% e il 40%
- possono (devono) essere richiesti acconti (sostenibilità) sul compenso finale
- il compenso matura a prescindere dalla positiva conclusione del procedimento
- può essere applicato un rimborso forfetario delle spese tra il 10% e il 15%
- rimborso spese sostenute e documentate (visure, postali, vacanze, etc)

I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese

L'IMPORTANZA DELL'ADVISOR COMMERCIALISTA E DEL LEGALE DEL DEBITORE PER IL SUCCESSO DELLA PROCEDURA DA SOVRAINDEBITAMENTO




TAVOLA ROTONDA

GLI ISTITUTI DEL SOVRAINDEBITAMENTO - DALLA TEORIA ALLA PRATICA

- **CENNI SULLE ATTUALI PROCEDURE: DOTT. G. M. BOCCANERA**
- **LE CRITICITA' RICONTRATE DAL GIUDICE: DOTT.SSA L. C. ODELLO**
- **LE NOVITA' DEL CODICE DELLA CRISI : DOTT. L. MASCENA**
- **ATTIVITA' ED ESPERIENZE DEL GESTORE: DOTT.SSA D. CARVELLI**
- **COME RAPPORTARSI CON DEBITORI, CREDITORI, LEGALI E ADVISOR: DOTT. L. FUINA**

